

Sistema tessera sanitaria

Ortopedie senza obbligo di invio per il 730

Per l'agenzia delle Entrate il vincolo vale per i tecnici ortopedici iscritti all'Albo

Ortopedie e laboratori artigianali che fabbricano protesi ed altri dispositivi su misura (busti, plantari, scarpe eccetera) non sono tenuti all'invio dei dati alla precompilata. La relativa spesa sanitaria è comunque detraibile: il dispositivo su misura non deve recare la marcatura Ce, ma il produttore deve rilasciare una dichiarazione di conformità.

Lo afferma l'agenzia delle Entrate con la risposta 115 del 23/4/2020, che precisa l'estensione dell'obbligo di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sts).

Il tecnico ortopedico iscritto all'Albo è tenuto all'adempimento ma, conclude l'Agenzia nella risposta 115, non lo sono i laboratori che allestiscono le protesi ortopediche, anche se iscritti nell'elenco nazionale dei fabbricanti di dispositivi medici su misura tenuto dal ministero della Salute.

Per arrivare alla conclusione, il parere ripercorre i principali provvedimenti che disciplinano l'invio dei dati alla precompilata.

I primi obbligati sono individuati dal Dlgs 175/2014: medici e odontoiatri, farmacie e strutture sanitarie pubbliche e private accreditate (con estensione successiva, nel 2016, a quelle non accreditate, ma autorizzate all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie); sono quindi stati via via assoggettati all'obbligo una serie di operatori sanitari tra cui veterinari, psicologi, infermieri, ostetriche e molti altri.

Da ultimo nel novembre 2019 sono state incluse le nuove professioni sanitarie istituite dalla cosiddetta legge Lorenzin (si veda Nt+Fisco del fisco del 6 dicembre 2019).

L'Agenzia conclude, in stretta aderenza al dettato normativo letterale, che l'iscrizione nell'elenco dei fabbricanti di protesi (con correlate prescrizioni

amministrative) non è in alcun modo assimilabile all'iscrizione all'Albo professionale dei tecnici ortopedici; pertanto, in questo caso, non sussiste alcun obbligo di trasmissione. La conclusione, condivisibile, non toglie che le spese sostenute per l'acquisto di protesi ortopediche, ancorché non inviate al Sistema Ts, siano pienamente detraibili.

Trattandosi di dispositivi su misura, non è obbligatoria la marcatura Ce ma il contribuente deve conservare la dichiarazione di conformità al Dlgs 46/97 rilasciata dal produttore.

Deve, infine, ritenersi che il tecnico ortopedico che operi in proprio e sia personalmente iscritto nell'elenco del ministero della Salute sia tenuto, al contrario, all'invio anche dei dati di vendita di dispositivi su misura da lui fabbricati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Capri

Marcello Tarabusi